

I beni giuridici

| 1 | La proprietà

Evoluzione storica e significato attuale del concetto

Il concetto di «proprietà», per le importanti implicazioni economiche, sociali e giuridiche che determina, rappresenta l'immagine più fedele del sistema (economico-politico) e del regime in cui si afferma.

Alle numerose trasformazioni economiche e politiche della società umana hanno fatto riscontro altrettante trasformazioni del concetto di proprietà.

Concezione nel diritto romano e germanico

La concezione *romana arcaica* della proprietà (e, in tono meno accentuato, quella classica) risentiva della struttura fortemente centralizzata della famiglia, che costituiva un nucleo chiuso e intangibile a qualsiasi interferenza esterna, rigidamente sottoposto all'autorità del *pater familias*. Questi era l'esclusivo e assoluto titolare del *dominium* sulle cose e sui servi, della *patria potestas* sui figli, della *manus maritalis* sulla moglie. Il diritto di proprietà, dunque, era assoluto, illimitato ed intangibile anche da parte dello stesso Stato.

Tale concezione si andò affievolendo con l'evolversi della repubblica e dell'impero, fino alla nascita e all'affermarsi dei primi *vincoli pubblicistici* (imposte, canoni etc.) e *privatistici* (enfiteusi) *alla proprietà*.

La concezione *germanica e longobarda*, per quanto riguarda i beni immobili, fu — invece — agli antipodi. Originariamente, infatti, la proprietà immobiliare spettava all'aggregato politico al quale i singoli appartenevano. Esisteva, dunque, un tipo di *proprietà collettiva* cui si andò affiancando, dopo l'impatto con il sistema romano, anche una proprietà di tipo privato sottoposta, però, a vincoli e limiti pubblicistici.

Concezione illuminista e liberale

Il *codice Napoleonico* (1804) riconobbe il diritto di proprietà, assunto ad emblema della libertà e sovranità individuale, come il più esteso, pieno e assoluto dei diritti, limitabile solo per motivi di convivenza civile.

Con l'affermarsi del *liberalismo* questa concezione si andò rafforzando e la proprietà, nata come *liberazione dell'individuo dal privilegio feudale*, assunse sempre più il carattere della *esclusività* e della *illimitatezza*. Questi caratteri furono confermati dal nostro *codice civile nel 1865* che, agli artt. 436 e 440, definì il diritto di «proprietà» come il «*diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti*», stabilendo che «*la proprietà si estende allo spazio sovrastante e a tutto ciò che si trova sopra o sotto la superficie*». La illimitatezza del diritto di proprietà, in particolare, incontrava un *solo limite negativo* nelle leggi e nei regolamenti.

La concezione del codice vigente

Il codice del 1942, pur riconoscendo in pieno il diritto di proprietà, ne mette in luce, in coerenza con l'ideologia dominante nel periodo in cui fu redatto, l'aspetto di *dovere* inteso come *tributo del singolo alle esigenze del regime e dello Stato*. Ciò spiega l'angolazione *finalistica* del diritto di proprietà che, pur confinato nella sfera del singolo, doveva esser indirizzato al perseguimento dei fini dell'ordinamento.

La proprietà nella Costituzione

Il clima appare profondamente mutato con la Costituzione repubblicana del 1948. Alla proprietà è dedicato, nel titolo relativo ai rapporti economici, l'art. 42 che al co. 2 impone al legislatore di assicurare la **funzione sociale** della proprietà e di renderla **accessibile a tutti** con un programma che subordina l'interesse individuale a quello collettivo e propugna una più equa distribuzione delle ricchezze. Sempre all'art. 42 la Costituzione dichiara solennemente che *la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge*.

Le nuove proprietà

Alcuni studiosi hanno evidenziato che la proprietà così come delineata dal codice civile è strettamente legata al concetto di bene materiale: può essere oggetto di proprietà solo ciò che può essere oggetto di possesso e può essere oggetto di possesso solo una cosa, una *res*. È invece evidente che negli anni si sono moltiplicati i beni privi di una propria consistenza materiale, si pensi al *software*, alle frequenze, al *know how*.